



UTENZE DOMESTICHE

NCF	IPOTESI MQ	quota tariffa fissa	quota tariffa variabile	FATTURAZIONE 2022
1	100	1,2031	62,6486	182,96 €
2	100	1,3498	56,3837	247,75 €
3	100	1,5112	48,0306	295,21 €
4	100	1,6139	46,9864	349,34 €
5	100	1,7166	45,107	397,20 €
6 o +	100	1,7753	42,8099	434,39 €

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	IPOTESI DI MQ	quota tariffa fissa	quota tariffa variabile	FATTURAZIONE 2022
1 - Musei, Associazioni, Biblioteche	100	1,7901	0,7962	258,63 €
3 - Autorimesse, magazzini	100	1,526	0,6764	220,24 €
4 - esposizioni, autosaloni	100	1,6433	0,7215	236,48 €
5 - Alberghi con ristorante	100	4,6659	1,4021	606,80 €
6 - Alberghi senza ristorante	100	2,4944	1,0991	359,35 €
7 - case di cura e riposo	100	3,4628	1,1569	461,97 €
8 - Uffici, Agenzie, Studi Professionali	100	4,3138	1,2541	556,79 €
9 - Banche e istituti di credito	100	2,5237	1,1118	363,55 €
10 - Negozi abbigliamento, Calzature	100	3,5801	1,3894	496,95 €
11 - Edicola, farmacia, tabaccheria	100	2,8172	1,5543	437,15 €
12 - Attività artigianali tipo botteghe	100	2,8759	1,2682	414,41 €
13 - Carrozzeria, autofficina	100	3,6975	1,6318	532,93 €
14 - Attività Industriali con capannoni	100	2,6117	0,4129	302,46 €
15 - Attività artigianali di produzione beni	100	2,5824	0,8525	343,49 €
16 - Ristoranti, pizzerie, trattorie	100	9,5373	4,2176	1.375,49 €
17 - Bar, caffetterie, pasticcerie	100	7,1896	3,1776	1.036,72 €
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria	100	4,3725	1,9334	630,59 €
19 - Plurilicenze alimentari e miste	100	4,3725	1,9305	630,30 €
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	100	12,4131	5,4816	1.789,47 €
21 - Agriturismi senza ristorante	100	2,2444	0,8491	309,35 €
22 - Agriturismi con ristorante	100	4,4159	1,1521	556,80 €

**Riduzioni tariffe per particolari condizioni di uso**

1. Il Comune può applicare una riduzione del 50%, per la sola quota variabile, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibite ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza ad autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività stesse. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
2. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
3. Fino a quando rimarrà attivo il servizio a cassonetti stradali, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o simili agli urbani negli appositi punti di raccolta, la TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del 60% per le utenze poste fuori dalla zona di fatto non servita dalla raccolta, intendendo per essa una distanza superiore a 500 metri tra l'utenza ed il più vicino punto di raccolta. Tale distanza, come punto di partenza, viene misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente. Pertanto esse non sono cumulabili.
7. La tariffa degli agriturismi con ristorante e senza ristorante (cat 21 e 22) viene calcolata riducendo rispettivamente del 25% la tariffa degli alberghi con ristorante e senza ristorante.

#### **Riduzioni tariffe per minore produzione e per smaltimento dei rifiuti in proprio**

1. Oltre alle riduzioni della tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano comportato una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art 238 comma 10 del D.Lgs 152/06, così come modifica dal D.lgs 116/20, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani e simili agli urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, (di materia o di energia), sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. La riduzione del comma precedente è riferita alla sola parte variabile e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti simili agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e simili prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata come risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti simili avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo e il relativo importo sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno successivo oppure rimborsato in caso di in capienza.
6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della produzione del rifiuto.

#### **Riduzione per compostaggio domestico**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10%, della parte variabile della tariffa a condizione che ne rispettino le procedure ed i requisiti.
2. Tale riduzione si applica alle utenze domestiche per l'abitazione di residenza e relative pertinenze, nonché alle utenze non domestiche per i locali destinati ad esercizi pubblici e attività di commercio di beni alimentari e deperibili, quali:
  - a. attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense ecc.);
  - b. bar, pasticcerie, gelaterie, generi alimentari, pescherie, macellerie, venditori di frutta e verdura, fiorai ecc.;
  - c. alberghi, agriturismi e attività turistiche e ricettive in genere;che praticano il compostaggio -come sopra specificato- nell'ambito della loro attività, ed esclusivamente per i locali interessati da detta pratica. La riduzione è unica anche in caso di possesso di più contenitori per compost (composter). Essa si applica a richiesta degli interessati e con le modalità riportate nei commi successivi. Condizione per la sua applicabilità è che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa, fatte comunque salve le verifiche sulla regolarità dell'impianto dichiarato. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti del Comune o all'Ufficio tributi competente in materia di TARI.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad essa certificazione del corretto utilizzo del compost, requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti Regolamenti comunali.